

sent. n. 58/2005
R.G. n. 3224/2004



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia -
Sezione staccata di Catania (sez. int. 3^a)

Composto dai Sigg.ri Magistrati:

-Dr. Italo	VITELLIO	Presidente
-Dr. Ettore	LEOTTA	Consigliere
-Dr. Paola	PULIATTI	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 3224 del 2004 R.G. proposto da Ciessecci
s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-
tempore, in proprio e quale capogruppo dell'ATI
costituenda con CAR Segnaletica stradale s.r.l.,
rappresentata e difesa dall'Avv. Nicolò D'Alessandro,
presso il cui studio è domiciliata elettivamente, in
Catania, Piazza Lanza, n. 18/A;

CONTRO

Il Consorzio per l'Area Industriale della Provincia di
Enna, in persona del legale rappresentante pro-tempore,

rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Alloro responsabile dell'Ufficio legale dell'Ente, elettivamente domiciliato in Catania, via Ventimiglia, n. 145, presso lo studio dell'Avv. Andrea Ingiulla;

e nei confronti di

ATI D.M. Costruzioni s.r.l., G.N.G. s.r.l., in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lucia Alfieri, Ester Daina e Lucia Di Salvo, elettivamente domiciliata in Catania, Via Etnea, n.299, presso lo studio dell'Avv. Fabio Lo Presti;

per la revocazione

- della sentenza n.2899 del 2004 depositata il 21.10.2004, non ancora notificata, resa dal TAR per la Sicilia, sez. di Catania (sez. III interna).

Visto il ricorso per revocazione;

Visti gli atti di causa;

Designato relatore per la ^{Camera di Consiglio} pubblica udienza del 9^o dicembre 2004 il Consigliere Dott.ssa Paola Puliatti;


Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso n. 3224/2004 R.G. la ricorrente ha impugnato il verbale di gara e l'aggiudicazione del 25 marzo 2004, relativi all'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere a corredo dello svincolo sulla A19, nonché i verbali del 17-19-22- marzo 2004, nella parte in cui hanno illegittimamente ammesso a gara l'impresa ARPIA Costruzioni s.r.l..

La ricorrente aveva denunciato l'illegittima ammissione a gara della Società ARPIA Costruzioni s.r.l., in violazione dell'art. 75, comma 1, lett. C) D.P.R. 21.12.1999, n. 554 (come modificato e integrato dal D.P.R. 30.8.2000, n. 412), nonché in violazione del punto 15 del bando, non essendo stata presentata la prescritta documentazione, concernente i requisiti morali, nei riguardi del Sig. Arnone Salvatore, ~~Amministratore~~ Amministratore dal 18.4.1996 al 26.11.2002, cessato dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del bando.




L'esclusione della ditta in questione, avrebbe comportato l'aggiudicazione della gara in favore della ricorrente che ha offerto il ribasso del 22,23% (di contro, l'aggiudicataria ha offerto un ribasso del 22,24%).

Con sentenza del 12/21 ottobre 2004, questo Tribunale ha rigettato il ricorso principale ``per la mancanza di un serio e consistente principio di prova a dimostrazione della fondatezza dell'unico motivo proposto''.

Con il ricorso per revocazione oggi in esame, proposto ai sensi dell'art.395, comma 1, n. 4, la ricorrente afferma che la sentenza va annullata essendo frutto di un ``errore di fatto risultante dagli atti e documenti del giudizio''.

Secondo la ricorrente il Tribunale erroneamente ha asserito che non è stato prodotto un serio principio di prova, omettendo di valutare il certificato della Camera di Commercio di Agrigento relativo alla Società Arpia Costruzioni S.r.l. prodotto in giudizio in data 28.7.2004. La ricorrente afferma di avere così provato



che per il periodo antecedente al 26.11.2002 l'Amministratore della Società non era Messina Gaspare. Rescissa la sentenza, il ricorso andrebbe accolto riesaminando i motivi fatti valere col ricorso introduttivo.

Con memoria del 7.12.2004 il Consorzio ASI di Enna eccepisce l'inammissibilità e infondatezza del ricorso per revocazione. Analogamente, l'impresa controinteressata.

Alla Camera di Consiglio del 9 dicembre 2004, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso con sentenza succintamente motivata, ai sensi dell'art. 21, comma 10 e dell'art. 26, comma 4, della l. 1034/1971, ricorrendone i presupposti.

DIRITTO

Il ricorso per revocazione in esame è inammissibile. L'istituto della revocazione è previsto dall'art. 28 della l. 1034/1971, che l'ammette nei confronti delle sentenze dei TAR nei casi, modi e termini previsti dagli artt. 395 e 396 c.p.c.. Ai sensi dell'art. 395 c.p.c., la revocazione è ammessa nei confronti delle

sentenze pronunciate in unico grado o in grado di appello nelle ipotesi tassativamente indicate, ovvero nei confronti di sentenze non sindacabili in un livello giurisdizionale superiore.

Ora, poiché le sentenze dei Tribunali amministrativi regionali sono appellabili, finché non decorso il termine per proporre l'appello, è solo dinanzi al giudice d'appello che può essere fatto valere il motivo enunciato al n. 4 dell'art. 395 c.p.c..

In altri termini, non è ammissibile il rimedio della revocazione avverso sentenze dei TAR ancora appellabili (TAR Puglia, n. 3366/2003).

Va, peraltro, ulteriormente rilevata l'inammissibilità del rimedio esperito sotto altro profilo.

L'errore di fatto di cui al n. 4 dell'art. 395 c.p.c. ricorre quando la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa.

La norma precisa che sussiste questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta la falsità di un fatto la cui verità è

positivamente stabilita; in entrambi i casi il fatto non deve aver costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare. Si ritiene che il motivo in questione presuppone il contrasto tra due divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti l'una dalla sentenza del giudice e l'altra dagli atti e documenti processuali. Tale contrasto è risolto dalla legge a favore della seconda rappresentazione allorché a) la prima rappresentazione è frutto di supposizione e non di giudizio; b) la seconda rappresentazione emerge irrefutabilmente dai documenti e non è stata contestata dalle parti. La giurisprudenza è costante nell'affermare che l'errore di fatto deve consistere in una mera svista di carattere materiale che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; inoltre, il fatto deve essere incontrovertibile.

Si è affermato chiaramente in giurisprudenza che "l'errore di fatto" non può consistere in un preteso

inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, poichè in tale ipotesi si è in presenza di un errore di giudizio (giur. costante: Cass. 4080/1986; 7679/1986). Nel caso di specie, invece, non è stata omessa la conoscenza del "fatto" dedotto in ricorso, ovvero "la mancata esclusione dalla gara della ditta ARPIA Costruzioni s.r.l., in violazione dell'art. 75, comma 1, lett. c) D.P.R. 21.12.1999, n.554, non avendo essa certificato, mediante apposita dichiarazione sostitutiva, l'assenza di condanne o di applicazione di pena su richiesta per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale, nei confronti del precedente amministratore, Sig. Arnone Salvatore, asseritamente amministratore dal 18.4.1996 al 26.11.2002, pertanto cessato dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del bando."

Neppure il Collegio ha ignorato la produzione documentale del ricorrente (in particolare, il certificato della Camera di Commercio di Agrigento, prodotto in giudizio il 28.7.2004), dal quale

semplicemente risulta che il Sig. Messina Gaspare, è Amministratore unico dal 26.11.2002.

Al contrario, il Collegio si è espressamente pronunciato sul "fatto", ritenendo non sufficiente la prova offerta in ordine alla circostanza che nel triennio antecedente la data del bando di gara, tale Sig. Arnone abbia ricoperto la carica di Amministratore unico della Arpia s.r.l., come asserito dalla ricorrente.

Il Collegio ha, invece, osservato che l'indizio offerto non si appalesava sufficiente per attivare il potere di integrazione istruttoria da parte del Tribunale, non potendosi riguardare come principio di prova, in quanto la prova dei fatti allegati non era indisponibile, né la ricorrente aveva dimostrato di trovarsi nell'impossibilità di fornire una prova piena, ovvero di essersi attivata per ottenere un certificato camerale storico (producendo, ad es., un'istanza alla Camera di Commercio di Agrigento in tal senso), né di essersi attivata per acquisire l'atto costitutivo della Società.

Il Tribunale si è uniformato ai principi affermati dalla giurisprudenza in tema di onere della prova, secondo i quali "Il processo amministrativo è pur sempre un processo su istanza di parte, con la conseguenza che trova applicazione il generale principio dell'onere della prova, in forza del quale, anche in presenza di indubbe difficoltà accertative, l'istante ha comunque l'onere di indicare dettagliatamente e con precisi ed oggettivi riferimenti almeno un indizio di prova".

(Consiglio Stato, sez. V, 26 maggio 2003, n. 2843)

Alla luce di ciò, non è ravvisabile "l'errore revocatorio", ovvero una omessa valutazione di fatti di causa incontrovertibilmente affermati e non controversi, ma piuttosto una decisione (per quanto discutibile, e, in quanto tale, censurabile in appello) circa l'idoneità dei mezzi di prova offerti a sostegno dei fatti allegati a costituire "assolvimento dell'onere della prova" che grava sul ricorrente.

Conclusivamente, il ricorso per revocazione proposto va dichiarato inammissibile.

Le spese possono compensarsi tra le parti per giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania - Sezione Terza - dichiara inammissibile il ricorso per revocazione in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del 9 dicembre 2004.

L'ESTENSORE

Code Indrotti

IL PRESIDENTE

Paolo Virello

Depositata in Segreteria il 19-1-2005

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Salvatore Di Giuseppe